



N. 32
del 3 Marzo 2017

News per i Clienti dello studio

Ai gentili clienti
Loro sedi

Tassa vidimazione libri sociali: versamento entro il prossimo 16 marzo 2017

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che entro il prossimo **16 marzo 2017** è necessario provvedere al **versamento della tassa annuale per la numerazione dei libri e dei registri sociali obbligatori**, per i quali sussiste l'obbligo della **bollatura presso il Registro delle imprese o un notaio**: i) **libro delle obbligazioni**; ii) **libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee**; iii) **libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione** o ogni altro **libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali**. **L'adempimento** in commento **riguarda solamente le società di capitali** (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata): **non sono tenute**, invece, al **pagamento della tassa di concessione governativa, le imprese individuali, i consorzi tra imprese, le società personali** (società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice), **ovvero le società cooperative e le società di mutua assicurazione, in quanto non rientrano nel libro V del codice civile**. La tassa è dovuta in **forma forfettaria**, ovvero in misura fissa, a prescindere dal numero dei libri o registri e delle relative pagine utilizzati nel corso dell'anno solare ed è **pari a**: *i) Euro 309,87, se il capitale sociale o fondo di dotazione alla data dell'1 gennaio 2016 è inferiore o uguale ad Euro 516.456,90; ii) Euro 516,46, se il capitale sociale o fondo di dotazione alla data dell'1 gennaio 2016 supera € 516.456,90. ***Si invitano, pertanto, i clienti per i quali lo studio provvede alla compilazione del modello ma non alla trasmissione, di provvedere al ritiro dell'F.24 precompilato entro e non oltre il****

.....

Premessa

Il pagamento della **tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali** di cui all'art. 23, nota 3, Tariffa, D.P.R. 26.10.1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative) è un adempimento che:

- interessa esclusivamente le **società di capitali**;
- **deve essere effettuato entro il prossimo giovedì 16 marzo 2017**

I libri sociali - per i quali sussiste l'obbligo della bollatura presso il Registro delle imprese o un notaio - sono sostanzialmente quelli indicati dall'art. 2421 del c.c. e più precisamente:

LIBRI SOCIALI PER I QUALI ESISTE L'OBBLIGO DELLA BOLLATURA

Libro dei soci
Libro delle obbligazioni
Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione
Libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale
Libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo
Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti
Libri previsti per i nuovi organi societari;
Ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali

OSSERVA

Non sussiste l'obbligo della bollatura e vidimazione, invece, per **gli altri libri contabili previsti dal codice civile** (libro giornale e libro degli inventari) e **quelli previsti dalle norme fiscali** (registri Iva, registro beni ammortizzabili, ecc.): l'unica formalità richiesta per l'utilizzo degli stessi concerne la **numerazione progressiva delle pagine eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle stesse.**

**Tassa annuale di
concessione governativa**



**Entro il
16.03.2017**

Soggetti interessati e soggetti esonerati

I **soggetti interessati** all'adempimento sono:

- le **società di capitali** (Spa, Srl, Sapa);
- le **società in liquidazione ordinaria** e quelle **sottoposte a procedure concorsuali** (escluso il fallimento) a **condizione che sussista l'obbligo di tenuta di libri numerati e bollati secondo le disposizioni del Codice civile** (Circolare Ministeriale 3.5.1996, n. 108/E);

OSSERVA

Facendo riferimento all'autorevole parere espresso dal Ministero delle finanze, la soggettività passiva si estende anche a **enti commerciali** di cui all'art. 73 (ex art. 87), comma 1, lett. b) del D.P.R. 917/1986 TUIR), vale a dire agli Enti pubblici e privati, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (come risulta da risoluzione Ministeriale n. 265/E, 23 dicembre 1996).

Sono, invece, esonerati, come riportato alla lett. A), comma 11 art. 73 del TUIR:

- le **società cooperative**;
- le **società di mutua assicurazione**;
- le **società di capitali dichiarate fallite**, i **consorzi** che **non hanno assunto la forma di società consortili** (R.M. 10.11.1990, n. 411461).

Tabella di sintesi : ambito soggettivo di applicazione della Tassa

Soggetti tenuti al versamento	Per "società di capitali", al fine del pagamento della tassa di concessione governativa forfettaria annua, si devono intendere: <ul style="list-style-type: none">→ le società per azioni;→ le società a responsabilità limitata (ordinarie/semplificate/capitale ridotto);→ le società in accomandita per azioni;→ le società consortili a responsabilità limitata;→ i consorzi tra enti territoriali;→ le aziende speciali.→ le società in liquidazione ordinaria;→ le società sottoposte a procedure concorsuali (escluse solamente le società fallite), sempre che sussista l'obbligo/onere di tenuta delle scritture contabili e/o sociali da sottoporre a vidimazione nei modi stabiliti dalle disposizioni del codice civile.
Soggetti esonerati	Non sono tenute , come regola, al pagamento della tassa di concessione governativa forfettaria annua per la numerazione e la bollatura dei libri e dei registri: <ul style="list-style-type: none">→ le imprese individuali;→ i consorzi tra imprese;→ le società personali (società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice);→ le società cooperative e le società di mutua assicurazione, in quanto non rientrano nel libro V del codice civile. In sede di vidimazione

di libri e registri da parte di una cooperativa / mutua assicuratrice è dovuta, infatti, soltanto la tassa di concessione governativa, pari a € 67 per ogni 500 pagine (o frazioni di 500 pagine).

- gli **enti non economici**;
- le **aziende ospedaliere**;
- le **aziende socio sanitarie**;
- le **associazioni e le fondazioni organizzazioni di volontariato** (iscritte e non iscritte al Rea-Repertorio delle attività economiche);
- le **società di capitali dichiarate fallite**, in quanto il curatore fallimentare non deve tenere le scritture previste dal codice civile, ma quelle imposte dalla legge fallimentare che devono essere vidimate dal Giudice delegato senza alcun onere;
- i **consorzi che non hanno assunto la forma di società consortile**.

Importa da versare

La tassa è dovuta in **forma forfettaria**, ossia fissa a prescindere dal numero dei libri o registri e delle relative pagine utilizzati nel corso dell'anno solare; si riferisce, quindi, a **tutte le formalità di numerazione e bollature effettuate nell'anno solare di riferimento**, incluse quelle poste in essere prima del pagamento della tassa in argomento. **E' deducibile ai fini Ires, e Irap.**

L'importo si differenzia a seconda **dell'ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione della società risultante al 1° gennaio 2017** (più in generale al 1° gennaio dell'anno per il quale si effettua il versamento).



Nello specifico, per l'importo da versare entro il **16 marzo 2017** valgono i seguenti parametri:

Importo del capitale o del fondo in dotazione (alla data del 01.01.2017)	Misura della tassa da pagare
Se ≤ € 516.456,90	€ 309,87
Se > € 516.456,90	€ 516,46

Se le società interessate al pagamento in oggetto effettuano **variazioni del capitale o del fondo di dotazione successive alla data del 01.01.2017**, anche se effettuate prima del versamento della tassa per l'anno 2017 (ossia prima del 16.03.2017), tali variazioni **non hanno alcuna influenza nel determinare la misura del pagamento della tassa per l'anno 2017**, ma avranno effetto su quanto sarà dovuto per il 2018.

ESEMPIO

La Alfa S.r.l. presenta alla data dell'1.01.2017, un **capitale sociale pari ad Euro 300.000**. Il 20.02.2017 viene deliberato un **aumento del capitale sociale a Euro 700.000**. Conseguentemente, entro il prossimo 16.03.2017, la società sarà tenuta al versamento della **tassa dovuta per il 2017 nella misura di Euro 309,87**, mentre **nel 2018 dovrà versare la tassa in misura maggiore (Euro 516,46)**.

Resta naturalmente inteso che **la società che trasferisce la propria sede sociale** in una circoscrizione territoriale di competenza di un altro ufficio dell'Agenzia delle Entrate (dopo aver già provveduto il versamento della tassa annuale), **non sarà più tenuta al versamento della tassa in parola**: il trasferimento della sede legale non impone, infatti, **una nuova vidimazione dei libri sociali**.

Modalità di versamento

Le **modalità di versamento** della tassa di concessione governativa si differenziano per le società che si trovano nel **primo anno di attività**, rispetto a quelle che si trovano in **un anno di attività successivo al primo**.

MODALITA' DI PAGAMENTO TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA	
SOCIETA' 1^ ANNO DI ATTIVITA'	SOCIETA' ANNO DI ATTIVITA' SUCCESSIVO AL 1^
	
<p>La tassa annuale deve essere corrisposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività (Modello AA7/9); ▲ mediante bollettino di c/c postale n. 6007, intestato all'Ufficio delle Entrate-Centro Operativo di Pescara 	<p>La tassa annuale deve essere versata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ entro il 16 marzo 2017; ▲ in via telematica con il Mod. F24, indicando nella Sezione "Erario" il codice tributo 7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali

OSSERVA

La tassa annuale **può essere compensata con eventuali crediti IRES o IRAP o con un eventuale credito IVA risultante al 31.12.2016** mediante compilazione dell'apposito modello F24 che deve essere presentato anche nel caso in cui il saldo sia pari a zero.

Si rammenta, infine, che **in caso di omesso pagamento**, secondo quanto riportato dall'Agenzia delle Entrate nel proprio sito internet, **sarebbe applicabile l'art. 9 del DPR 641/72**, in virtù del quale *"è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore ad Euro 103,29"*.

OSSERVA

Sulla base di una diversa opinione, invece, la **situazione sarebbe inquadrabile nell'ambito di un normale tardivo versamento**, sanzionabile **nella misura del 30% ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 471/97**.

Si coglie l'occasione per ricordare a tutti i clienti che non avessero già consegnato la documentazione per la chiusura dell'anno 2016, o avessero degli ultimi documenti da consegnarci, di provvedere nel minor tempo possibile, al fine di consentirci di predisporre la stesura del Bilancio di esercizio 2016.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti